

Trattato di Maastricht sull'Unione europea

Il trattato sull'Unione europea (TUE) segna una nuova tappa nell'integrazione europea poiché consente di avviare l'integrazione politica. L'Unione europea da esso creata comporta tre pilastri: le Comunità europee, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI). Il trattato istituisce una cittadinanza europea, rafforza i poteri del Parlamento europeo e vara l'unione economica e monetaria (UEM). Inoltre, la CEE diventa Comunità europea (CE).

NASCITA

Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1° novembre 1993. Fattori esterni e interni hanno contribuito alla sua nascita. Sotto il profilo esterno, il crollo del comunismo nell'Europa dell'Est e la prospettiva dell'unificazione tedesca hanno determinato l'impegno a rafforzare la posizione internazionale della Comunità. Sul piano interno, gli Stati membri intendevano estendere con altre riforme i progressi realizzati dall' Atto unico europeo.

Tali elementi hanno indotto a convocare due conferenze intergovernative, una per l'UEM e l'altra per l'unione politica. Il Consiglio europeo di Hannover dei giorni 27 e 28 giugno 1988 ha affidato a un gruppo di esperti, presieduto da Jacques Delors, il compito di preparare una relazione che proponesse le tappe concrete verso l'unione economica. Sulla base di un promemoria belga sul rilancio istituzionale e di un'iniziativa franco-tedesca che invitava gli Stati membri a prendere in esame la possibilità di accelerare la costruzione politica dell'Europa, il Consiglio europeo di Dublino del 28 aprile 1990 ha deciso di valutare la necessità di modificare il trattato CE per avanzare verso l'integrazione europea.

È stato infine il Consiglio europeo di Roma dei giorni 14 e 15 dicembre 1990 ad aprire le due conferenze intergovernative, i cui lavori sono culminati un anno dopo nel vertice di Maastricht dei giorni 9 e 10 dicembre 1991.

OBIETTIVI

Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l'obiettivo economico originale della Comunità - ossia la realizzazione di un mercato comune - e si afferma la vocazione politica.

In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:

- rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni;
- rendere più efficaci le istituzioni;
- instaurare un'unione economica e monetaria;
- sviluppare la dimensione sociale della Comunità;
- istituire una politica estera e di sicurezza comune.

STRUTTURA

Il trattato ha una struttura complessa. Il preambolo è seguito da sette titoli. Il titolo I contiene le disposizioni comuni alle Comunità, alla politica esterna comune e alla cooperazione giudiziaria. Il titolo II contiene le disposizioni che modificano il trattato CEE e i titoli III e IV modificano rispettivamente i trattati CECA e CEEA. Il titolo V introduce le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il titolo VI contiene le disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (JAI). Le disposizioni finali figurano al titolo VII.

UNIONE EUROPEA

Il trattato di Maastricht crea l'Unione Europea, costituita da tre pilastri: le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune, nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il primo pilastro è costituito dalla Comunità europea, dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dall' Euratom e riguarda i settori in cui gli Stati membri esercitano congiuntamente la propria sovranità attraverso le istituzioni comunitarie. Vi si applica il cosiddetto processo del metodo comunitario, ossia proposta della Commissione europea, adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e controllo del rispetto del diritto comunitario da parte della Corte di giustizia.

Il secondo pilastro instaura la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) prevista al titolo V del trattato sull'Unione europea. Esso sostituisce le disposizioni contenute nell'Atto unico europeo e consente agli Stati membri di avviare azioni comuni in materia di politica estera. Tale pilastro prevede un processo decisionale intergovernativo, che fa ampiamente ricorso all'unanimità. La Commissione e il Parlamento svolgono un ruolo modesto e tale settore non rientra nella giurisdizione della Corte di giustizia.

Il terzo pilastro riguarda la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (JAI), prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea. L'Unione deve svolgere un'azione congiunta per offrire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Anche in questo caso il processo decisionale è intergovernativo.

ISTITUZIONI

Sulla scia dell'Atto unico europeo, il ruolo del Parlamento europeo viene ulteriormente potenziato dal trattato di Maastricht. Il campo d'applicazione della procedura di cooperazione e della procedura di parere conforme viene esteso a nuovi settori. Inoltre, il trattato crea una nuova procedura di codecisione, che consente al Parlamento europeo di adottare atti insieme al Consiglio. Questa procedura comporta maggiori contatti tra il Parlamento e il Consiglio per giungere a un accordo.

Inoltre, il trattato associa il Parlamento alla procedura d'investitura della Commissione. Viene riconosciuto il ruolo svolto nell'integrazione europea dai partiti politici europei, che contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e all'espressione della volontà politica degli europei. Per quanto riguarda la Commissione, la durata del suo mandato passa da quattro a cinque anni per uniformarsi a quella del Parlamento europeo.

Come l'Atto unico, questo trattato potenzia il ricorso al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio per la maggior parte delle decisioni contemplate dalla procedura di codecisione e per tutte le decisioni adottate secondo la procedura di cooperazione.

Per riconoscere l'importanza della dimensione regionale, il trattato istituisce il Comitato delle regioni. Composto da rappresentanti degli enti regionali, esso ha carattere consultivo.

POLITICHE

Il trattato instaura politiche comunitarie in sei nuovi settori:

- **reti transeuropee;**
- **politica industriale;**
- **tutela dei consumatori;**
- **istruzione e formazione professionale;**
- **gioventù;**
- **cultura.**

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Il mercato unico viene completato dall'instaurazione dell'UEM. La politica economica comporta tre elementi. Gli Stati membri devono garantire il coordinamento delle loro politiche economiche ed istituire una sorveglianza multilaterale di tale coordinamento, e sono soggetti a norme di disciplina finanziaria e di bilancio. La politica monetaria mira ad istituire una moneta unica e a garantirne la stabilità grazie alla stabilità dei prezzi e al rispetto dell'economia di mercato.

Il trattato prevede l'instaurazione di una moneta unica in tre fasi successive:

- **la prima fase, che liberalizza la circolazione dei capitali, inizia il 1° luglio 1990;**
- **la seconda fase, che incomincia il 1° gennaio 1994, permette la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri;**

- **la terza fase deve iniziare entro il 1° gennaio 1999 con la creazione di una moneta unica e la costituzione di una Banca centrale europea (BCE).**

La politica monetaria poggia sul Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali. Tali istituzioni sono indipendenti dalle autorità politiche nazionali e comunitarie.

Esistono disposizioni particolari per due Stati membri. Il Regno Unito non si è impegnato a passare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca ha ottenuto un protocollo che subordina il suo impegno nei confronti della terza fase all'esito di un referendum specifico.

PROTOCOLLO SULLA POLITICA SOCIALE

Con il protocollo sulla politica sociale allegato al trattato, le competenze comunitarie vengono estese al settore sociale. Il Regno Unito non aderisce al protocollo, che si prefigge gli obiettivi seguenti:

- **promuovere l'occupazione;**
- **migliorare le condizioni di vita e di lavoro;**
- **garantire un'adeguata protezione sociale;**
- **promuovere il dialogo sociale;**
- **sviluppare le risorse umane per garantire un livello elevato e sostenibile d'occupazione;**
- **integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.**

CITTADINANZA

Tra le grandi innovazioni del trattato figura l'istituzione di una **cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale**. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell'Unione. Tale cittadinanza conferisce nuovi diritti degli europei, ossia:

- il diritto di circolare e risiedere liberamente nella Comunità;
- il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni europee e comunali nello Stato di residenza;
- il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato membro diverso da quello d'origine nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato;
- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e il diritto di sporgere denuncia al mediatore europeo.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Il trattato sull'Unione adotta come **norma generale il principio di sussidiarietà**, applicato alla politica dell'ambiente nell'Atto unico europeo. Tale principio precisa che **nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene soltanto se gli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario che a livello nazionale**. L'articolo A prevede che **l'Unione prenda decisioni "il più vicino possibile ai cittadini"**.

IL DOPO MAASTRICHT

Il trattato di Maastricht rappresenta una tappa determinante della costruzione europea. Attraverso l'istituzione dell'Unione europea, la creazione di un'unione economica e monetaria e l'estensione dell'integrazione europea a nuovi settori, la Comunità entra in una dimensione politica.

Consapevoli dell'evoluzione dell'integrazione europea, degli ampliamenti futuri e delle necessarie modifiche istituzionali, gli Stati membri hanno inserito una clausola di revisione del trattato. A tal fine, l'articolo N prevede la convocazione di una conferenza intergovernativa nel 1996.

Tale conferenza è culminata nella firma del trattato di Amsterdam nel 1997.

MODIFICHE APPORTATE AL TRATTATO

- **Trattato di Amsterdam (1997)**

Il trattato di Amsterdam permette di rafforzare i poteri dell'Unione attraverso la creazione di una politica comunitaria in materia di occupazione, il trasferimento sotto competenza comunitaria di alcune materie precedentemente disciplinate dalla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, le misure volte ad avvicinare l'Unione ai suoi cittadini, la possibilità di una più stretta cooperazione tra alcuni Stati membri (cooperazioni rafforzate). Esso estende inoltre la procedura di codecisione e il voto a maggioranza qualificata e procede a una semplificazione e a una rinumerazione degli articoli dei trattati.

- **Trattato di Nizza (2001)**

Il trattato di Nizza è destinato essenzialmente a risolvere le questioni lasciate aperte dal trattato di Amsterdam nel 1997, ossia i problemi istituzionali legati all'ampliamento. Si tratta della composizione della Commissione, della ponderazione dei voti al Consiglio e dell'estensione del voto a maggioranza qualificata. Esso semplifica il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata e rende più efficace il sistema giurisdizionale.

- **Trattato di Lisbona (2007)**
- Il trattato di Lisbona procede all'attuazione di vaste riforme. Esso **pone fine alla Comunità europea, abolisce la precedente architettura dell'UE ed attua una nuova ripartizione delle competenze tra l'UE e Stati membri**. Ha altresì modificato il funzionamento delle istituzioni europee e il processo decisionale. L'obiettivo è migliorare il processo decisionale in un'Unione allargata a 27 Stati membri. Il trattato di Lisbona riforma inoltre molte politiche interne ed esterne dell'UE. In particolare, esso consente alle istituzioni di legiferare e di adottare misure in nuovi settori politici.

Il presente trattato è stato modificato altresì dai seguenti trattati di adesione:

- **Trattato di adesione di Austria, Finlandia e Svezia (1994)**, che porta a 15 il numero degli Stati membri della Comunità europea.
- **Trattato di adesione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (2003)**
Tale trattato porta a 25 il numero degli Stati membri della Comunità europea.
- **Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (2005)**.
Questo trattato porta il numero degli Stati membri da 25 a 27.

RIFERIMENTI

Trattati	Data della firma	Entrata in vigore	Gazzetta ufficiale
Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht)	7.2.1992	1 ^o .11.1993	GU C 191 del 29.7.1992
Trattato di Amsterdam	2.10.1997	1 ^o .5.1999	GU C 340 del 10.11.1997
Trattato di Nizza	26.2.2001	1 ^o .2.2003	GU C 80 del 10.3.2001
Trattato di Lisbona	13.12.2007	1 ^o .12.2009	GU C 306 del 17.12.2007
Trattati di adesione	Data della firma	Entrata in vigore	Gazzetta ufficiale
Trattato di adesione di Austria, Finlandia e	24.6.1994	1 ^o .1.1995	GU C 241 del 29.8.1994

Svezia			
Trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri	16.4.2003	1°5.2004	GU L 236 del 23.9.2003
Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania	25.04.2005	1°1.2007	GU L 157 del 21.06.2005

Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo del trattato.

Ultima modifica: 15.10.2010